

Alla cortese attenzione  
della Spett.le Clientela

## **Circolare di Studio n. 43 del 29 Aprile 2020**

**Oggetto: EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO EFFETTUATE PER FINANZIARE INTERVENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

### **PREMESSA:**

Con **Circolare n.8/E del 3 aprile 2020** e con **Risoluzione n.21/E del 27 aprile 2020** l'Agenzia delle Entrate ha illustrato gli **adempimenti da porre in essere** per consentire ai contribuenti di fruire degli **incentivi fiscali** previsti all'articolo 66 del Decreto-Legge "Cura Italia" 17 marzo 2020, n.18.

### **QUALI TIPI DI EROGAZIONI LIBERALI:**

**Erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nel 2020** devolute per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19.

### **EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DI:**

**Stato, Regioni, Enti locali territoriali, Enti o Istituzioni pubbliche, Fondazioni e Associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.**

A conclusione dell'iter di conversione in Legge del decreto "Cura Italia" tra le donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali sono stati inseriti quali enti beneficiari anche gli **Enti religiosi civilmente riconosciuti**.

### **QUALI TIPI DI CONTRIBUENTI POSSONO USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI O DEDUZIONI:**

- Alle **persone fisiche** e agli **enti non commerciali non titolari di reddito d'impresa** spetta una **detrazione dall'imposta lorda** ai fini dell'imposta sul reddito pari al **30%** per un **importo non superiore a 30.000 euro**.

- Ai **sogetti titolari di reddito d'impresa** (ad esempio imprese individuali, società di persone, soggetti lres, ecc.) si applica l'**articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.133** che sancisce la **deducibilità integrale dal reddito d'impresa** delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, effettuati tramite **versamenti a favore dei soggetti identificati con il DPCM 20 giugno 2000**:
  - ONLUS di cui all'art.10 del D. Lgs. n.460/1997;
  - Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
  - Fondazioni, Associazioni, Comitati ed Enti, il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da tali calamità;
  - Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, Enti pubblici non economici;
  - Associazioni sindacali di categoria.

In caso di **erogazioni in natura**, i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e sono pertanto **esclusi da tassazione** non determinando plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente.

La deduzione in esame prescinde dalla presenza o meno di un reddito d'impresa conseguito, pertanto non essendo parametrata al reddito realizzato **spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui viene effettuata l'erogazione liberale in esame.**

Anche ai fini **Irap** tali erogazioni saranno **integralmente deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.**

### **COME EFFETTUARE L'EROGAZIONE LIBERALE:**

Poiché l'articolo 99 del "Cura Italia" prevede che il Dipartimento della protezione civile sia autorizzato ad aprire conti correnti dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza da Covid-19 è stato specificato che **LA DETRAZIONE NON SPETTA PER LE EROGAZIONI EFFETTUATE IN CONTANTI.**

Le **uniche modalità consentite** ai fini della detrazione/deduzione rimangono i **versamenti bancari o postali** nonché i **sistemi di pagamento**

**tracciabili** previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. n.241/1997: carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

### **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VERSAMENTO:**

**E' necessario** che dalla ricevuta del versamento tracciabile sia possibile individuare:

- il **soggetto beneficiario** dell'erogazione liberale,
- il **carattere di liberalità** del pagamento,
- la **finalità del versamento** (finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19).

Ai fini della detrazione si ritiene **sufficiente** che il pagamento effettuato sia **indirizzato** su uno dei due **conti correnti bancari dedicati** all'emergenza che attualmente risultano aperti a nome del Dipartimento della Protezione Civile:

- **IBAN IT84Z0306905020100000066387** finalizzato alla raccolta dei fondi per finanziare l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale, ventilatori, respiratori, attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione, ecc.;
- **IBAN IT66J0306905020100000066432** volto a costituire un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività a causa del Covid-19.

Qualora le erogazioni liberali di denaro siano state **effettuate tramite: collettori intermediari, piattaforme di crowdfunding** nonché **enti richiamati dall'articolo 27 della legge n.133 del 1999** è necessario che i contribuenti per godere delle agevolazioni fiscali posseggano la **ricevuta del versamento tracciabile** o della ricevuta dalla quale emerge che la donazione è stata versata da tali intermediari nei predetti conti correnti bancari appositamente dedicati all'emergenza da Covid-19.

Qualora le erogazioni liberali in denaro siano state effettuate su **conti correnti diversi da quelli dedicati**, ancorchè finalizzati a finanziare gli interventi legati all'emergenza da Covid-19, o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni necessarie descritte sopra, ai fini della detrazione fiscale sarà necessario avere una **specifico ricevuta rilasciata dal Dipartimento della Protezione Civile** che attesti che le erogazioni sono finalizzate agli interventi emergenziali da Covid-19.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione.